

AMBITO TERRITORIALE 7



DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

N. 22 del 25/05/2016

Oggetto: Approvazione modifiche al Regolamento Unico per l'affidamento dei servizi Ambito Territoriale n. 7 PSdZ 2014-2016.

L'anno duemilasedici il giorno 25 del mese di maggio alle ore 16.30, presso il Comune di Manduria, nei locali dell'Ufficio di Piano, siti in via Pacelli n. 3, si è riunito il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale TA/7, in seduta urgente, giusta convocazione n. 16463 del 18/05/2016 e rinvio n. 16818 del 23/05/2016 e risultano presenti:

N.	Ente	QUALIFICA	NOME E COGNOME	P	A
1.	Comune di Manduria	Presidente	Roberto Puglia	X	
2.	Comune di Avetrana	Componente	Antonio Minò – Assessore	X	
3.	Comune di Fragagnano	Componente	*****		X
4.	Comune di Lizzano	Componente	Dario Macripò – Sindaco	X	
5.	Comune di Maruggio	Componente	*****		X
6.	Comune di Sava	Componente	Dario Iaia – Sindaco	X	
7.	Comune di Torricella	Componente	Angelo Santo Caputo – Assessore	X	
8.	ASL TA	Componente	Dott. Giuseppe Pirinu – Direttore Distretto Socio-Sanitario 7	X	
9.	ASL TA	Componente	Dott.ssa Filomena Summa – Coord. Socio-Sanitaria Distretto 7	X	
Totali				7	2

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267

Parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

Addì, 25/05/2016

Il Dirigente
Dr. Aldo Marino

Parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Addì, 25/05/2016

Il Dirigente
Dr. Aldo Marino

Copertura Finanziaria Art. 151 comma 4.D.Lgs. 18/09/2000., N° 267

Prenotazione _____ Impegno definitivo _____

Il Responsabile della Ragioneria

Addì, _____

Assiste alla seduta il dott. Raffaele Salamino, Istruttore Direttivo Amministrativo, che provvede alla redazione e sottoscrizione del presente atto, come previsto all'art. 9 del Regolamento di funzionamento del Coordinamento Istituzionale.

Presiede il Rag. Roberto Puglia, Consigliere Comunale di Manduria, Comune Capofila, delegato alla Presidenza del Coordinamento Istituzionale.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, sottopone al Coordinamento Istituzionale la trattazione dell'argomento sopra indicato.

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Vista la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, Legge 8 novembre 2000, n. 328, che individua il "piano di zona dei servizi socio – sanitari" come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio – sanitario con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio – sanitari sul territorio di riferimento;

Vista la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia";

Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 2007, così come modificato dal Regolamento n. 11/2015;

Dato atto che

- Con deliberazione n. 3 del 24/03/2014 il Coordinamento Istituzionale ha adottato il III Piano Sociale di Zona 2013/2015 a valere sul triennio 2014/2016, unitamente ai vari regolamenti fra i quali il Regolamento unico per l'affidamento dei servizi Ambito Territoriale n. 7, costituito da sedici articoli, approvato con successiva delibera del C.C. del Comune di Manduria, ente capofila, n. 44 del 12/05/2014;
- In data 14/05/2014 si è tenuta la Conferenza dei servizi per l'approvazione del Piano Sociale di Zona relativa al triennio 2014/2016;

Tenuto conto che il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Dato atto che il sopra citato Decreto Legislativo ha abrogato il codice dei contratti di cui al D. Lgs. n. 163/2006;

Rilevata l'opportunità e la necessità di adeguare alla novella legislativa il Regolamento unico per l'affidamento dei servizi dell'Ambito Territoriale n. 7;

Vista la proposta di modifica del regolamento di che trattasi predisposta dall'Ufficio di Piano che viene allegata al presente provvedimento sì da diventarne parte integrante e sostanziale la quale interviene sull'**articoli 1** (modifica del comma 7 e introduzione dei commi 8 e 9); **articolo 3** (modifica comma 1, lett. e; commi 2 e 3); **articolo 5** (modifica del comma 1); **articolo 6** (modifica del comma 1, lett. a); **articolo 7** (modifica dei commi 1, 3 e 5) **articolo 8** (modifica del comma 1); **articolo 10** (modifica del comma 3);

Udita la proposta del Presidente del Coordinamento Istituzionale;

Uditi gli interventi dei presenti;

Acquisito il parere favorevole inserito in preambolo del Dirigente dei Servizi Sociali e preso atto che il presente atto, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrate, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, non necessita dell'apposizione del parere di regolarità contabile;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- la L.R. 19/2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia"
- Il R.R. 4/2007 "Regolamento Regionale attuativo della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19";

Con la seguente votazione espressa nelle forme di rito:


● Presenti:	7
● Aveni diritto di voto:	5
● Favorevoli:	5
● Contrari:	*****
● Astenuti:	*****

DELIBERA


Per i motivi in premessa specificati e qui integralmente riportati ed approvati:

1. **Di approvare** la la proposta di modifica del Regolamento unico per l'affidamento dei servizi dell'Ambito Territoriale n. 7, predisposta dall'Ufficio di Piano, che viene allegata al presente provvedimento si da diventarne parte integrante e sostanziale la quale interviene sull'**articoli 1** (modifica del comma 7 e introduzione dei commi 8 e 9); **articolo 3** (modifica comma 1, lett. e; commi 2 e 3); **articolo 5** (modifica del comma 1); **articolo 6** (modifica del comma 1, lett. a); **articolo 7** (modifica dei commi 1, 3 e 5) **articolo 8** (modifica del comma 1); **articolo 10** (modifica del comma 3);;
2. **di demandare** al Responsabile dell'Ufficio di Piano tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto;
3. **di demandare** all'Ufficio di Piano la trasmissione del presente atto, nonché di tutti gli atti conseguenti ai Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale, curandone la pubblicazione sul sito internet del Comune capofila;
4. **Di dichiarare**, con separata e successiva votazione unanime, il presente deliberato immediatamente esecutivo.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Verbalizzante
Dott. Raffaele Salamino




Il Presidente
Rag. Roberto Puglia


Il presente atto è stato affisso oggi _____ all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà pubblicato per quindici giorni consecutivi.

Manduria, _____

Il Segretario Generale

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000) senza opposizioni.

Manduria, _____

Il Segretario Generale

AMBITO TERRITORIALE 7



REGOLAMENTO UNICO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AMBITO TERRITORIALE N. 7 PSdZ 2014-2016

(approvato con Deliberazione del C.I. n. ____ del _____)

Sommario

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	2
Art. 2 - Soggetti dell'affidamento. Rapporti di affiancamento e convenzione e rapporti di esternalizzazione	3
Art. 3 - Gestione dei servizi sociali in economia.....	4
Art. 4 - Modalità di acquisizione di beni e servizi in economia	5
Art. 5 – Procedure per l'affidamento e criteri di scelta	7
Art. 6 - Requisiti di ammissibilità	7
Art. 7 - Criteri di aggiudicazione e valutazione delle offerte	8
Art. 8 - Determinazione della base d'asta.....	9
Art. 9 - Criteri e relativi punteggi di valutazione dell'offerta.....	10
Art. 10 - Istruttoria pubblica per la coprogettazione.....	10
Art. 11 - Rapporti di affiancamento e convenzioni per il concorso all'attuazione della rete dei servizi	12
Art. 12 - Altre forme di gestione dei servizi sociali	12
Art. 13 – Attività di vigilanza e controllo.....	12
Art. 14 - Inadempimento contrattuale	13
Art. 15 - Norma di rinvio.....	13
Art. 16 - Entrata in vigore	13

Art. 1 - Oggetto del regolamento

- 1) I Comuni dell'Ambito territoriale, nell'esercizio delle loro funzioni, provvedono alla gestione dei servizi sociali, qualificati come servizi pubblici aventi per oggetto attività rivolte a:
 - a) Prevenire e rimuovere le cause di ordine economico e sociale che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio, di lavoro;
 - b) rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi;
 - c) agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;
 - d) favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.
- 2) Salva l'ipotesi della forma di gestione dei servizi sociali in economia, da utilizzare quando le modeste dimensioni ovvero le caratteristiche dei servizi stessi non suggeriscano la costituzione di un'Azienda speciale, di una Istituzione o di una Società di capitali con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, ovvero il ricorso ad Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ex IPAB, ai sensi della L.r n.15/2004 e s.m.i.) operanti sul territorio dell'Ambito, si ricorre alla gestione dei servizi sociali mediante affidamento a soggetti terzi quando sussistono:
 - a) motivazioni tecniche (maggiore flessibilità organizzativa e gestionale, risorse progettuali più articolate);
 - b) motivazioni economiche (possibile realizzazione di economie di scala, tendenziale diminuzione del costo dei servizi);
 - c) motivazioni di opportunità sociale (particolare vicinanza del no-profit ai bisogni collettivi).
- 3) Nella gestione dei servizi sociali devono essere perseguiti, oltre agli obiettivi stabiliti dalla legge, quelli per assicurare idonee forme di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.
- 4) L'affidamento della gestione dei servizi sociali a soggetti terzi è regolato da condizioni e modalità tali da favorire e garantire:
 - a) la pluralità di offerta, nel rispetto dei principi di trasparenza, pari opportunità, tutela della concorrenza e semplificazione amministrativa;
 - b) l'espletamento dei servizi nel rispetto di quanto previsto dalla L. R. 19/2006 e dal Regolamento regionale 4/2007 e s.m.i. in riferimento agli standard minimi strutturali, organizzativi e funzionali cui devono necessariamente riferirsi le strutture e i servizi socioassistenziali presenti sul territorio regionale;
 - c) la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dai Comuni e dall'utenza;
 - d) la realizzazione degli interessi pubblici generali.
- 5) Nella realizzazione delle singole procedure di affidamento delle attività e dei servizi sociali, nonché nella definizione dei conseguenti accordi contrattuali, l'Ambito territoriale individua, ai sensi di quanto previsto dall'art.21, comma 6 del Regolamento regionale 4/2007 e s.m.i., specifiche clausole di salvaguardia dei livelli occupazionali e delle posizioni lavorative già attive, in quanto compatibile con le caratteristiche del nuovo contratto e del CCNL di categoria, nonché soluzioni gestionali coerenti con l'applicazione dell'art. 5 della L. n. 381/1991;

6) Il presente Regolamento costituisce formale recepimento delle disposizioni contenute nella normativa regionale che disciplina il rapporto tra Enti pubblici e gli altri attori del sistema integrato di interventi e servizi sociali in merito ai criteri e alle procedure di affidamento degli stessi.

~~In ossequio al disposto dell'art. 20 del D. Lgs. n.163/2006, l'affidamento dei servizi sociali facenti parte dell'allegato II B del citato D. Lgs. n.163/2006, viene disciplinato dalle norme del presente Regolamento.~~

7) L'affidamento dei servizi sociali avviene in ossequio a quanto disposto dall'art. 140 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché dalle norme del presente Regolamento.

8) In ossequio al disposto dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016, i Comuni dell'Ambito Territoriale, attraverso il Coordinamento Istituzionale, adottano il programma biennale relativo e forniture e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

9) Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici effettuati dai singoli Comuni, a valere su misure collegati alla programmazione sociale, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 2 - Soggetti dell'affidamento. Rapporti di affiancamento e convenzione e rapporti di esternalizzazione

1) Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento tutti i soggetti previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, ed in particolare, per quanto attiene la partecipazione ad appalti aventi per oggetto la gestione di servizi ed interventi sociali, così come previsto dalla L.R. 19/2006 e dal Regolamento regionale n. 4/2007 e s.m.i., i soggetti privati, con o senza finalità di lucro, operanti nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità.

2) L'Ambito territoriale nella selezione dei soggetti a cui affidare la gestione di interventi e servizi sociali, sostiene e valorizza il contributo e l'apporto dei soggetti del Terzo settore.

3) Ai fini dell'organizzazione e gestione di interventi e servizi sociali si considerano soggetti del Terzo settore, ai sensi della L.R. n.19/2006 e del Regolamento regionale n.4/2007 e sm.i.:

- a) gli organismi della cooperazione;
- b) le cooperative sociali;
- c) le associazioni e gli enti di promozione sociale;
- d) le fondazioni;
- e) gli enti di patronato;
- f) le organizzazioni di volontariato;
- g) gli oratori;
- h) altri soggetti senza scopo di lucro.

4) Le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte nei rispettivi albi regionali, ovvero nei registri o elenchi regionali, per concorrere alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

- 5) I soggetti di cui al punto 3 del presente articolo che non presentano organizzazione di impresa e che intendano concorrere alla realizzazione del sistema di welfare locale, possono svolgere esclusivamente attività e servizi che, in coerenza con le finalità istituzionali delle singole organizzazioni e nel rispetto della normativa vigente di riferimento, non presentino elementi di complessità tecnica ed organizzativa (attività di affiancamento).
- 6) Le attività di cui al punto 5 del presente articolo, comunque denominate, devono configurarsi in modo tale da consentire esclusivamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute, escludendo contratti di appalto ed ogni rapporto di esternalizzazione di servizi. A tal fine l'Ambito territoriale potrà sottoscrivere apposite convenzioni secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente Regolamento.
- 7) Nel rapporto tra i Comuni dell'Ambito territoriale e i soggetti del Terzo settore, i quali presentano organizzazione di impresa, e soggetti aventi finalità di lucro che operano nell'ambito dei servizi alla persona, si configura un vero e proprio rapporto di esternalizzazione dei servizi sociali.

Art. 3 - Gestione dei servizi sociali in economia

- 1) Il ricorso alle acquisizioni in economia nei limiti previsti dalla normativa vigente è consentito nelle seguenti ipotesi:
 - a) servizi ordinari di manutenzione dei mobili, macchine, attrezzature e degli immobili ad uso comunale;
 - b) acquisto dei materiali, utensili ed altri oggetti necessari per l'esecuzione in economia di lavori e servizi;
 - c) locazione di immobili anche con attrezzature di funzionamento eventualmente già installate, comprese quelle per l'espletamento di mostre, convegni o corsi indetti dall'amministrazione, quando non siano disponibili, o sufficienti i locali di proprietà;
 - d) divulgazione dei bandi di gare d'appalto, di concorso e altre comunicazioni da divulgare per legge a mezzo stampa, manifesti o con altri mezzi di informazione;
 - e) spese postali, telefoniche, telegrafiche, di valori bollati, di coperture assicurative;
 - f) forniture di generi di cancelleria e stampati;
 - g) forniture di generi alimentari e vari per finalità assistenziali;
 - h) spedizioni, traslochi, imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio;
 - i) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, rilegature anche per delibere, contratti e provvedimenti vari;
 - j) acquisto o noleggio, manutenzione e riparazione di mobili, arredi ed attrezzature per ufficio, calcolatrici, fotocopiatrici, personal computer e relativo materiale accessorio e programmi di assistenza hardware e software;
 - k) acquisto e noleggio autoveicoli e loro manutenzione, acquisto di carburanti e lubrificanti, combustibili e materiale di ricambio;
 - l) manutenzione ordinaria, ricovero in rimessa, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto di proprietà;
 - m) spese per il servizio di lavanderia con finalità assistenziale;
 - n) spese per il servizio di pasti caldi a domicilio con finalità assistenziale;
 - o) acquisto di materiale per le pulizie ordinarie e straordinarie degli immobili ad uso comunale;

- p) spese inerenti a convegni, mostre, feste e solennità, rappresentanza, organizzazione di eventi;
- q) ricoveri e spese per servizi alla persona (minori, anziani, disabili, immigrati, ...) con finalità assistenziali, riabilitative, socio-educative, psico-pedagogiche, socio-sanitarie, ricreative culturali e di integrazione;
- r) servizi di studio, ricerche, indagini e rilevazioni, consulenze;
- s) servizi di pulizie dei locali ad uso comunale;
- t) fornitura di materiali occorrenti per la sicurezza degli impianti e per la protezione del personale;
- u) servizi per i centri di elaborazione dati e per gli impianti tecnologici;
- v) servizi di grafica, stampa, tipografia, copisteria, dattilografia e trascrizione atti;
- w) altre spese non altrimenti individuate di natura socio-assistenziale.

Il ricorso all'acquisizione in economia, nei limiti previsti, è consentito nelle ulteriori seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica del patrimonio storico, artistico e culturale.
 - e) Per ogni acquisizione in economia la stazione appaltante opera attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo ~~(40 del D. Lgs. n. 163/2006)~~ **31 del D. Lgs. n. 50/2016**.
- 2) Per l'esecuzione dei lavori in economia resta fermo quanto disposto dalla disciplina stabilita dal D. Lgs. ~~163/2006~~ **n. 50/2016**.
- 3) Le acquisizioni di forniture e servizi in economia sono ammessi per gli importi previsti dal D. Lgs. ~~n. 163/2006~~ **n. 50/2016**.

Art. 4 - Modalità di acquisizione di beni e servizi in economia

- 1) Le acquisizioni in economia di beni e servizi disciplinate dal presente Regolamento possono essere effettuate con i seguenti sistemi:
 - a) amministrazione diretta dove le acquisizioni di beni o lo svolgimento di servizi sono effettuate con materiali e personale proprio nonché con mezzi propri o appositamente noleggiati dalla stazione appaltante;
 - b) cottimo fiduciario, procedura negoziata in cui le acquisizioni di beni o servizi avvengono mediante affidamento a soggetti terzi così come indicati all'art. 2 del presente Regolamento.
- 2) La procedura del cottimo fiduciario deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza,

rotazione, parità di trattamento. Essa consiste in una procedura negoziata, corrispondente a trattativa privata, preceduta da gara informale tra almeno 5 (cinque) soggetti.

- 3) L'individuazione dei soggetti idonei può avvenire sia tramite indagine di mercato che tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
- 4) Nell'invitare i soggetti dovrà essere rispettato il principio dell'alternanza, ossia non si devono invitare per beni e servizi della stessa tipologia sempre i medesimi soggetti, e sempre che il numero lo consenta.
- 5) La lettera di invito a presentare proposte predisposta dalla stazione appaltante ed inviata ai soggetti selezionati potrà essere recapitata a mezzo raccomandata A/R o telefax o indirizzo posta elettronica o consegnata mano. Essa dovrà contenere le condizioni di gara e la documentazione necessaria ai fini della presentazione dell'offerta e comunque almeno i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto della prestazione;
 - b) i requisiti di ammissibilità dei soggetti;
 - c) le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto;
 - d) le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio;
 - e) le modalità ed i tempi di pagamento;
 - f) le eventuali garanzie richieste;
 - g) le eventuali penalità;
 - h) le specificazioni dei casi di grave inadempimento;
 - i) il prezzo a base d'asta;
 - j) il criterio di aggiudicazione nonché tutti quegli altri elementi che si rendono necessari per la particolarità del bene o del servizio acquisito.

I punti b, c, d, e, f, g, potrebbero essere contenuti in allegato alla lettera, sotto forma di capitolato o disciplinare tecnico.

Per la procedura di cottimo fiduciario potranno essere utilizzate anche forme innovative di gara quali l'espletamento delle stesse per via telematica (gare *on line*).

- 6) La stazione appaltante provvede all'espletamento di una gara tra le ditte individuate a sensi del precedente comma 2. L'invito potrà essere recapitato a mezzo raccomandata A/R o telefax o consegnato a mano, e conterrà le condizioni di gara e la documentazione necessaria per la libera partecipazione dei soggetti abilitati a fornire la prestazione richiesta. In alternativa, od in forma complementare all'individuazione diretta, è ammessa l'affissione dell'invito alla gara all'Albo Pretorio comunale per la libera partecipazione di soggetti abilitati a fornire la prestazione richiesta.
- 7) Il termine per la ricezione delle offerte è di n. 12 (dodici) giorni dalla data di spedizione dell'invito, riducibili a n. 7 (sette) giorni, in caso di urgenza.
- 8) Nella determinazione dell'importo a base d'asta la stazione appaltante si avvale di precedenti affidamenti, di apposite analisi delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della congruità dei prezzi in sede di offerta.
- 9) Qualora si tratti di una fornitura o servizio caratterizzato da nota specialità in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato e l'importo della spesa non superi l'ammontare di 40.000,00 (quarantamila/00) euro, con esclusione dell'I.V.A., si potrà

prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi e procedere all'affidamento diretto, fermo restando la verifica della congruità dell'offerta.

- 10) L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, così come indicate nella lettera d'invito di cui al precedente punto 6.
- 11) Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui sopra. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento almeno annuale.

Art. 5 – Procedure per l'affidamento e criteri di scelta

- 1) I Comuni dell'Ambito territoriale, nell'esercizio delle proprie funzioni, anche in forma associata, per procedere all'affidamento dei servizi sociali potranno ricorrere, **con le modalità previste dal D. Lgs. n. 50/2016**, alle seguenti procedure:
 - a) **procedure aperte** in cui ogni soggetto interessato può presentare un'offerta;
 - b) **procedure ristrette** alle quali ogni soggetto può richiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto i soggetti invitati dalle stazioni appaltanti;
 - c) **procedure negoziate** in cui le stazioni appaltanti consultano i soggetti da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario, di cui all'art.4 del presente Regolamento costituisce procedura negoziata.
 - d) **istruttorie pubbliche di coprogettazione**, in cui i soggetti del Terzo settore, di cui al punto 3 dell'articolo 2 del presente Regolamento, sono invitati a proporre soluzioni progettuali per particolari iniziative di carattere innovativo e sperimentale, ai sensi di quanto previsto nel presente Regolamento, in conformità alle disposizioni contenute nella Legge regionale n.19/2006 e dal Regolamento attuativo n. 4/2007 e s.m.i.
- 2) La stazione appaltante, indica nel bando/avviso di gara e secondo le condizioni di legge quali delle predette procedure intende utilizzare per l'affidamento del servizio/i e, quindi per l'aggiudicazione dell'appalto/contratto.
- 3) In ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. n. 19/2006 e dal Regolamento regionale attuativo n.4/2007 e s.m.i., al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e valorizzare il contributo dei soggetti del Terzo settore alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali l'Ambito territoriale nella definizione delle modalità di affidamento:
 - a) privilegia forme di aggiudicazione ristrette e negoziate in modo da consentire la piena espressione della capacità progettuale e organizzativa dei soggetti;
 - b) favorisce forme di coprogettazione finalizzate alla definizione di interventi sperimentali ed innovativi per affrontare specifiche problematiche sociali.
- 4) I Comuni dell'Ambito territoriale, in attuazione della L.R. n.19/2006 e del Regolamento Regionale attuativo 4/2007 e s.m.i., al fine di consentire la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti terzi, individuano nel criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il criterio per l'affidamento della gestione dei servizi sociali.

Art. 6 - Requisiti di ammissibilità

- 1) Ai fini della selezione preliminare dei soggetti di cui al presente Regolamento ai quali affidare la gestione di servizi sociali, secondo quanto previsto si terrà conto dei seguenti indicatori di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico

professionale, definiti come requisiti di ammissibilità per la partecipazione alle procedure di affidamento:

- a) non sussistenza delle condizioni di non ammissibilità contemplate dal D. Lgs. (163/2006) n. **50/2016**;
- b) iscrizione negli appositi registri di impresa;
- c) iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
- d) fini statutarie, oggetto sociale e attività prevalentemente svolte congruenti con le attività oggetto dell'affidamento;
- e) solidità economica e finanziaria certificata da documenti contabili o da idonea garanzia bancaria da correlarsi alla natura e alle dimensioni del servizio da affidare in gestione;
- f) presenza delle figure professionali richieste per l'espletamento del servizio;
- g) applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- h) possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- i) esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel servizio oggetto dell'appalto e/o dell'affidamento, ovvero nell'area tematica di riferimento, se il servizio è di nuova istituzione o di carattere sperimentale;
- j) impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate;
- k) fatturato complessivo dell'ultimo triennio, in servizi che abbiano natura simile ai servizi da affidare, la cui misura percentuale richiesta, calcolata sull'importo a base di gara, è indicata nei singoli bandi.

Art. 7 - Criteri di aggiudicazione e valutazione delle offerte

- 1) Recependo quanto disposto dalla Legge Regionale n. 19/2006, dal Regolamento attuativo n.4/2007 e ss.mm.ii., per la valutazione delle offerte relative all'affidamento dei servizi l'Ambito Territoriale, al fine di qualificare il sistema integrato di servizi sociali del territorio di riferimento e di consentire la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti terzi, applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. ~~(83 del D. Lgs. n.163/2006)~~ **95 del D. Lgs. n. 50/2016**,escludendo in ogni caso il ricorso al massimo ribasso.
- 2) Per le procedure di evidenza pubblica, le offerte economicamente più vantaggiose, dovranno essere valutate con l'attribuzione di punteggi complessivi pari a 100.
- 3) L'aggiudicazione della gara è effettuata, ai sensi di quanto previsto dall'articolo ~~(83 del D. Lgs. n. 163)~~ **95 del D. Lgs. n. 50/2016**, seguendo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base alla valutazione dell'elemento prezzo e agli elementi relativi alla qualità dell'offerta.
 - a) Qualità organizzativa dell'impresa;
 - b) Qualità del servizio;

- c) Qualità economica;
- d) Prezzo.
- 4) Il metodo della valutazione dell'offerta sarà quello aggregativo-compensatore su un punteggio massimo di 100 punti che, ai sensi e nei limiti dell'art. 55, 2°, lett. b) della Legge Regionale n. 19/2006 e del Regolamento attuativo n. 4/2007 e ss.mm.ii., viene così attribuito: **80/100** per l'offerta tecnica e **20/100** per l'offerta economica.
- 5) La **valutazione dell'offerta tecnico-qualitativa** sarà effettuata in base alla seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

$\sum n$ = sommatoria numero totali dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito ai requisiti

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati mediante la media dei coefficienti, variabili da zero a uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (**punto 6 linee guida attuative del nuovo codice degli appalti in materia di offerta economicamente più vantaggiosa predisposte dall'ANAC**):

- per ciascun requisito si calcola un coefficiente V (un numero compreso tra 0 e 1)
- tale coefficiente viene moltiplicato per il peso W attribuito al requisito
- si calcola la somma, estesa a tutti i requisiti, di questi prodotti.

6) Per la **valutazione di natura quantitativa (offerta economica)** tenuto conto che fatto 100 il totale complessivo dei punti attribuibili nella valutazione delle proposte, al prezzo offerto dovrà essere attribuito un punteggio massimo di **20 punti** e, precisamente:

- a) al prezzo più basso il punteggio massimo di **10 punti**;
- b) ai restanti prezzi offerti, saranno attribuiti punteggi secondo l'applicazione della seguente formula:

$$V(a) = R_a/R_{max}$$

dove:

$V(a)$ = coefficiente della prestazione dell'offerta in esame (a), variabile tra zero e uno

R_a = valore offerto dal concorrente "a" (inteso come valore al ribasso percentuale e non come valore assoluto)

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente (inteso come valore al ribasso percentuale e non come valore assoluto)

I coefficienti così ottenuti andranno moltiplicati per il peso assegnato all'offerta economica (punti 20,00).

Art. 8 - Determinazione della base d'asta

- 1) Per la determinazione del prezzo da porre a base d'asta la stazione appaltante tiene conto dell'incidenza del costo medio delle risorse professionali da impiegare, calcolato sui parametri della contrattazione nazionale collettiva di settore, del costo dei beni da impiegare per lo svolgimento delle attività, dei costi di gestione e di ogni altro elemento ritenuto significativo per la determinazione del costo complessivo del servizio, nonché l'originalità del servizio stesso, **nonché tutto quanto previsto dall'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016.**
- 2) In nessun caso il prezzo a base d'asta, ovvero il prezzo proposto per l'avvio della procedura

negoziale, può essere inferiore a quello che si determina applicando i criteri suddetti

Art. 9 - Criteri e relativi punteggi di valutazione dell'offerta

- 1) Per i soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6 del presente Regolamento si procederà nella valutazione delle offerte presentate per l'aggiudicazione dei servizi utilizzando appositi criteri, da prevedere della definizione nei relativi bandi di gara, che a solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo vengono riportati di seguito.
- 2) A ciascuno di tali criteri negli specifici bandi di gara dovranno essere attribuiti valori numerici entro i parametri di seguito evidenziati:

a. qualità organizzativa dell'impresa, punteggio massimo attribuibile: 30

- dotazione strumentale
- capacità di contenimento del turn over degli operatori;
- strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
- capacità di collaborazione con la rete dei servizi territoriali, sia pubblica che privata;
- qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali operative all'interno dell'impresa, aggiuntive rispetto a quelle previste per l'espletamento del servizio;

b. qualità del servizio, punteggio massimo attribuibile: 40

- capacità progettuale;
- qualità organizzativa della proposta di gestione avanzata;
- esperienza e attività documentate sul territorio sul quale si intende svolgere l'attività;
- professionalità degli operatori impegnati nel servizio;
- innovatività della proposta tecnica rispetto alle metodologie d'intervento;
- modalità e strumenti di monitoraggio idonei a garantire la valutazione e la verifica del grado di rispondenza della proposta tecnica agli obiettivi fissati dal capitolato d'appalto (efficienza ed efficacia) e la valutazione del grado di soddisfacimento dell'utenza;
- conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali delle comunità interessate dall'attivazione del servizio oggetto dell'appalto;
- capacità di promozione e collaborazione di reti di servizi, sia pubbliche che private, in riferimento esclusivo alla specificità del servizio oggetto dell'appalto;
- capacità di garantire flessibilità e risposte alle emergenze;

c. qualità economica, punteggio massimo attribuibile: 10

- compartecipazione del soggetto erogatore in termini di costi di realizzazione ed apporto di mezzi, strumenti, strutture utili alla realizzazione del servizio oggetto dell'appalto (offerte migliorative coerenti alle finalità del servizio oggetto dell'appalto).
- 2) Il totale dei punti disponibili per la valutazione della qualità della proposta è pari a 100-20, dove 20 è il punteggio massimo assegnato alla valutazione del prezzo, così come fissato al punto 3 dell'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 10 - Istruttoria pubblica per la coprogettazione

- 1) L'Ambito territoriale, al fine di qualificare il sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio, adeguandolo all'emersione di nuove domande e servizi sociali, può indire, ai sensi

dell'art. 56 della legge regionale n.19/2006 e dell'art. 24 del Regolamento regionale n.4/2007 e s.m.i., istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi finalizzati alla realizzazione di attività innovative e sperimentali nell'area dei servizi alla persona e alla comunità.

- 2) Per attività innovative e sperimentali si intendono servizi e interventi diversi da quelli specificamente previsti dalla legge regionale n.19/2006 e dal regolamento attuativo n. 4/2007 e sm.i., per i quali risulta oggettivamente complesso definire preliminarmente l'impostazione tecnico operativa e le esigenze finanziarie.
- 3) Il ricorso all'istruttoria pubblica per la coprogettazione è ammesso per importi al netto dell'IVA inferiori agli importi stabiliti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici per i "contratti di rilevanza comunitaria", di cui all'art. (28 del D. Lgs. n. 163/2006) **35 del D. Lgs. n. 50/2016**.
- 4) Possono partecipare alle istruttorie pubbliche i soggetti del Terzo settore, di cui al punto 3 dell'articolo 2 del presente Regolamento, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. iscrizione negli appositi albi regionali e/o nazionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
 - b. compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con l'iniziativa da realizzare;
 - c. presenza di sedi operative nel territorio dell'ambito oggetto dell'intervento, attive da almeno un anno al momento dell'avvio dell'iniziativa;
 - d. esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel settore oggetto dell'iniziativa ovvero in settori affini ad esso;
 - e. presenza, all'interno della struttura organizzativa del soggetto, di figure professionali adeguate all'iniziativa da realizzare;
 - f. applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali ed assicurative di tutti gli operatori;
 - g. impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi nel corso delle attività prestate;
- 5) Le istruttorie pubbliche di coprogettazione si svolgono nelle forme e nei modi del pubblico confronto, regolato, per quanto non previsto dal presente Regolamento dalle previsioni normative e regolamentari vigenti.
- 6) L'Ambito territoriale garantisce, in ogni caso, i principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, efficacia, proporzionalità e pubblicità delle iniziative.
- 7) Una volta valutata l'opportunità di indire un'istruttoria pubblica di coprogettazione, l'Ambito territoriale ne dà formale comunicazione mediante avviso pubblico, invitando contestualmente i soggetti interessati all'iniziativa.
- 8) L'avviso pubblico dovrà contenere le indicazioni sui requisiti di ammissibilità dei soggetti alla procedura; le condizioni, i contenuti, gli obiettivi e le finalità dell'iniziativa da realizzare, le risorse disponibili; le modalità di partecipazione e di presentazione delle proposte progettuali, i termini e le scadenze; le modalità di sviluppo dell'istruttoria pubblica; i criteri di valutazione dell'offerta; e tutte le altre informazioni necessarie secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dalla vigente normativa in materia di appalti e contratti pubblici.
- 9) L'istruttoria pubblica si conclude con la definizione di uno o più progetti innovativi e/o sperimentali, per i quali l'Ambito territoriale definisce forme e modalità di collaborazione con i soggetti individuati, attraverso stipula di convenzione.

Art. 11 - Rapporti di affiancamento e convenzioni per il concorso all'attuazione della rete dei servizi

- 1) Nei rapporti tra i Comuni dell'Ambito territoriale, in forma singola o associata, e i soggetti del Terzo settore, i quali non presentano organizzazione d'impresa, in coerenza con quanto espresso al punto 5 dell'articolo 2 del presente Regolamento, si configura esclusivamente un rapporto di affiancamento per la realizzazione della rete dei servizi territoriali, tale da consentire unicamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute, sicché alle amministrazioni è preclusa ogni forma negoziale di esternalizzazione dei servizi, fatta eccezione per lo strumento della convenzione.
- 2) L'Ambito territoriale individua i servizi, le prestazioni e gli interventi da attuare mediante convenzione e ne dà informazione tramite pubblicazione di avviso pubblico con l'indicazione del termine di presentazione delle candidature, nonché delle modalità per accedere a rapporti convenzionali, individuate tra le seguenti:
 - a) accesso a prestazione;
 - b) accesso previa valutazione delle proposte progettuali;
 - c) accesso quale esito dell'istruttoria pubblica di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
- 3) L'Ambito territoriale, nell'individuazione dei soggetti con cui stipulare convenzioni, tiene conto dei seguenti requisiti di base:
 - a) iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
 - b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività realizzare;
 - c) attività svolta sul territorio di riferimento di durata almeno annuale, nel settore oggetto dell'attività ovvero in settori affini;
 - d) esperienza documentata, di durata almeno triennale, con riferimento alla tipologia di attività da realizzare.
- 4) Nella convenzione dovranno essere specificati i contenuti delle prestazioni da garantire per concorrere alla realizzazione della rete dei servizi dell'Ambito territoriale, le modalità di svolgimento di dette prestazioni, i termini di riconoscimento delle spese sostenute e le modalità di rendicontazione delle stesse, le modalità di verifica congiunta delle attività realizzate, le forme di partecipazione da garantire ai cittadini e alle organizzazioni di tutela degli utenti.
- 5) Per le organizzazioni di volontariato le convenzioni devono essere stipulate ai sensi del combinato disposto dell'articolo 19, commi 3 e 4 della Legge regionale n.19/2006 e dell'articolo 5, commi 1,2,3,e 4 della Legge regionale n.11/1994.

Art. 12 - Altre forme di gestione dei servizi sociali

- 1) L'Ambito territoriale individua altre forme di gestione dei servizi e degli interventi sociali previsti nel Piano sociale di zona tra quelle previste e regolamentate dalla normativa nazionale vigente e specificamente:
 - a) la concessione di servizi;
 - b) l'erogazione di titoli di acquisto tramite accreditamento nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa regionale di settore.

Art. 13 – Attività di vigilanza e controllo

- 1) In un quadro di *tutela prioritaria* dei cittadini e degli utenti, tutti i servizi, comunque acquisiti da soggetti terzi, sono sottoposti a verifiche ispettive periodiche di regolarità nell'erogazione, in termini di rispondenza dei servizi agli standard di qualità dichiarati nelle Carte dei Servizi e di rispetto degli obblighi contrattuali assunti, da parte dell'Ufficio di Piano, quando trattasi di servizi a valenza di Ambito e a gestione associata, oppure da parte di ciascun Comune quando trattasi di servizi, a valenza di Ambito di cui ogni ente conserva la titolarità.
- 2) Le modalità e i termini delle verifiche ispettive saranno oggetto del contratto tra la pubblica amministrazione e il soggetto erogatore.
- 3) Nel caso di servizio la cui durata è inferiore o pari ad un anno le verifiche ispettive dirette al controllo della regolarità della erogazione del servizio e della osservanza delle obbligazioni contrattuali potranno avere cadenza trimestrale.
- 4) Nel caso, invece, di servizio la cui durata è superiore ad un anno, fatti salvi i casi di proroga, le verifiche ispettive suddette avranno cadenza semestrale.
- 5) I servizi acquisiti da soggetti terzi, entro trenta giorni dalla conclusione della erogazione, devono essere sottoposti ad attestazione di regolare esecuzione a cura del Responsabile del procedimento.

Art. 14 - Inadempimento contrattuale

- 1) Qualora, a seguito della verifica periodica, venga evidenziato il mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte del soggetto terzo aggiudicatario, il Comune di Manduria, in quanto Comune capofila dell'Associazione dei Comuni dell'Ambito o i Comuni dell'Ambito territoriale, si avvalgono degli strumenti di risoluzione contrattuale, salva ogni richiesta di risarcimento del danno prodotto, ove non ritengano, per ragioni di opportunità ed efficacia, ricorrere alla esecuzione d'ufficio per l'esatto adempimento.

Art. 15 - Norma di rinvio

- 1) Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 16 - Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, con la pubblicazione delle delibere di adozione dei Consigli Comunali di ciascun ente appartenente all'Ambito territoriale.